

LA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI

La Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge che introduce nell'ordinamento italiano l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.

Il provvedimento era stato approvato, in prima lettura dal Senato, con il voto di fiducia sul maxiemendamento presentato dal Governo che riproduceva in larga parte il contenuto dell'AS 2081 (ora AC 3634) di iniziativa dei senatori Cirinnà e altri.

Il testo ora è legge ([link al testo](#)).

Per ulteriori approfondimenti si vedano i [lavori parlamentari](#) dell'AC 3634 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" (relatore Micaela Campana del PD) e i [dossier](#) pubblicati dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

UN PROVVEDIMENTO DI PORTATA STORICA

Si tratta di un provvedimento circondato da grande attenzione sia sul piano politico sia sul piano mediatico, in quanto primo esito di una **discussione ultraventennale in Parlamento** ma soprattutto nel Paese e vertente su materia delicatissima, attinente la **sfera dell'etica, del costume e anche degli stessi valori costituzionali**, data la rilevanza per l'appunto costituzionale di temi quali la famiglia e il matrimonio.

Il modello tedesco

La disciplina del nuovo istituto è intenzionalmente **ispirata alle unioni civili vigenti in Germania** ed è impostata in modo da assicurare il rispetto della giurisprudenza delle corti internazionali ed europee, che prevedevano una serie di estensioni, anche dal punto di vista patrimoniale, dei diritti degli uniti civilmente rispetto alle coppie sposate, sulla base del **principio di non discriminazione nell'accesso ai diritti in base al solo orientamento sessuale della coppia**.¹

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo

L'intervento si è reso necessario, in particolare, anche per adeguare il nostro ordinamento alla sentenza dello scorso **21 luglio 2015** della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo che, nell'ambito del **caso «Oliari ed altri contro Italia»**, ha condannato il nostro Paese per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani,

¹ Intervento dell'on. Laura Garavini del PD, relatrice per la Commissione Esteri in sede consultiva per il parere alla Commissione Giustizia.

sottolineando come «la protezione legale attualmente assicurata in Italia alle coppie dello stesso sesso non solo non garantisce gli aspetti rilevanti per una coppia nell'ambito di una relazione stabile, ma si dimostra anche non abbastanza affidabile». La Corte ha sottolineato come «la necessità di consultare continuamente i tribunali, in particolare in un sistema sovraccarico come quello italiano, significhi porre un ostacolo significativo agli sforzi dei ricorrenti a ottenere il rispetto della loro vita privata e familiare», ed infine, dopo aver ricordato come le diverse pronunce in merito delle Corti nazionali siano rimaste inascoltate e aver ricordato come **tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa ben 24 su 47 Paesi prevedano il pieno riconoscimento delle coppie dello stesso sesso**, la Corte ha concluso condannando l'Italia poiché «il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di apprezzamento ed ha mancato di adempiere il suo obbligo positivo di assicurare che i ricorrenti avessero a disposizione un quadro giuridico che prevedesse la tutela e il riconoscimento della loro unione».

La Risoluzione del Parlamento europeo

Va ricordata anche recente posizione espressa dal Parlamento europeo nella **Risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI))**, in cui al punto 162 si «prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di Paesi nel mondo, attualmente diciassette» e si incoraggiano «le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili».

Il ritardo dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei

Le unioni civili sono già una realtà in Austria (2010), Estonia (2015), Finlandia (2002), Germania (2001), Grecia (2015), Liechtenstein (2011), Malta (2014), Olanda, Regno Unito (2004), Rep. Ceca (2006), Spagna (alcune regioni²), Ungheria (2009).

Altri Paesi hanno già riconosciuto, dopo l'iniziale introduzione nei loro ordinamenti delle unioni civili, anche il matrimonio ugualitario: l'Olanda³ nel 2001, primo Paese al mondo a riconoscerlo; il Belgio nel 2003 (che già nel 1998 aveva istituito la “convivenza

² In Spagna **non esiste una normativa a livello nazionale** che disciplini lo *status* giuridico delle “coppie di fatto” al di fuori del matrimonio, tuttavia le Regioni (**Comunità autonome**) a partire dal 1998 hanno iniziato a legiferare in materia di diritti dei conviventi di fatto, anche omosessuali, considerando tale aspetto come rientrante tra le competenze proprie di diritto civile. La **Catalogna** è stata la prima Comunità autonoma ad approvare, nel 1998, una legge in materia, e successivamente **altre Comunità** hanno approvato leggi sulle unioni di fatto, con riferimento a coppie formate dallo stesso sesso o sesso diverso, per un totale di **13 Comunità su 17** (l'**Aragona** nel 1999; la **Navarra** nel 2000; la Comunità di **Valencia** nel 2001; le **Isole Baleari** nel 2001; la Comunità di **Madrid** nel 2001; le **Asturie** nel 2002; l'**Andalusia** nel 2002; le **Canarie** nel 2003; l'**Estremadura** nel 2003; i **Paesi Baschi** nel 2003; la **Cantabria** nel 2005; la **Galizia** nel 2006). Le restanti quattro Comunità autonome, pur in assenza di una disciplina delle unioni di fatto, hanno tuttavia emanato dei decreti che istituiscono i **registri** di tali unioni (Comunità di **Castiglia-La Mancnia**; la Regione di **Murcia**; Comunità de **La Rioja**; Comunità di **Castiglia e Leon**).

³ L'Olanda ha una legislazione in materia di unioni civili (1998), applicabile a persone di sesso diverso o dello stesso sesso, che risulta ancora vigente.

legale”); la **Spagna** nel 2005⁴; la **Norvegia** nel 2008, la **Svezia** nel 2009, l'**Islanda** nel 2010, la **Danimarca** nel 2012⁵; il **Portogallo** nel 2010⁶, la **Finlandia** (che aveva varato nel 2002 una legge per le unioni civili tra persone dello stesso sesso) nel 2015; la **Francia** nel 2013 (dopo aver introdotto il “patto civile di solidarietà”-PACS- già nel 1999), il Regno Unito nel 2013 (dopo l’approvazione del *Civil Partnership Act* del 2004 e degli “accordi di convivenza” tra persone dello stesso sesso); il **Lussemburgo** nel 2015⁷; l'**Irlanda**⁸ nel 2015 (tramite referendum).

Per quel che riguarda le **adozioni**, tutti i paesi che prevedono il matrimonio tra omosessuali consentono anche l’adozione (congiunta o del figlio del partner, a seconda dei paesi)⁹.

Va infine segnalato che la **Slovenia** aveva approvato nel marzo 2015 una legge che consentiva i matrimoni e le adozioni anche alle coppie omosessuali. Il provvedimento è stato tuttavia abrogato con un referendum svoltosi nel dicembre 2015¹⁰. In conseguenza, torna ad applicarsi la legislazione slovena relativa alla disciplina delle unioni civili omosessuali.

IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Il testo consta di un **articolo unico** (composto di 69 commi) che detta due distinte discipline:

- con la prima (commi da 1 a 35) sono regolamentate le **unioni civili tra persone dello stesso sesso**;
- con la seconda (commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle **convivenze di fatto** (che può riguardare **sia coppie omosessuali che eterosessuali**).

Le ultime disposizioni (commi da 66 a 69) riguardano la copertura finanziaria del provvedimento.

⁴ Il provvedimento, che trae origine da un progetto di legge del Governo socialista di Zapatero, è stato approvato dal Congresso dei deputati il 30 giugno 2005.

⁵ **Danimarca, Norvegia, Svezia e Islanda** avevano già una legislazione in materia di unioni civili per le coppie formate da persone dello stesso sesso risalente agli anni '80-'90. Tali leggi sono state poi abrogate contestualmente all’approvazione delle nuove leggi sul matrimonio fra persone dello stesso sesso.

⁶ Il **Portogallo** aveva approvato nel 2001 due leggi che hanno disciplinato, rispettivamente, le situazioni giuridiche della *economia comum* (“economia comune”) e delle *União de facto* (“unioni di fatto”).

⁷ In **Lussemburgo** è in vigore dal 2004 la “partnership registrata”. Si applica alle coppie dello stesso e di sesso diverso e garantisce diritti simili a quelli delle coppie sposate in relazione al welfare e al fisco.

⁸ In **Irlanda** nel 2005 è incominciato il lungo iter parlamentare della legge *Civil Partnership Bill*, tesa a regolamentare le unioni anche tra individui dello stesso sesso, che è divenuto operativo a partire dal 2011.

Diversamente, in **Irlanda del Nord** la legge sulle unioni civili è stata approvata nel 2004 e prevede gli stessi diritti delle coppie unite in matrimonio. Nonostante ripetuti tentativi del parlamento per introdurlo, a partire dal 2010, l'Irlanda del Nord rimane l'unico Stato del Regno Unito a non aver legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

⁹ All'inizio del 2016 è stato dato il via libera in Portogallo alle adozioni per le coppie omosessuali coniugate, con il voto del Parlamento di revoca del veto precedentemente apposto dal Presidente della Repubblica.

<http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/vagli.pdf>

¹⁰ “Unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso nei paesi europei, con particolare riferimento alla normativa di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna”, Appunto n. 6, 5 febbraio 2016, Biblioteca, Legislazione straniera, Camera dei deputati, XVII legislatura.

1. ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI

La prima parte del provvedimento dispone (al comma 1) l'**istituzione dell'unione civile** tra persone dello stesso sesso qualificandola **quale specifica formazione sociale** ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, recependo così le indicazioni della sentenza della [Corte Costituzionale n. 138 del 2010](#);

Cause impeditive

Le cause impeditive per la costituzione della stessa (comma 4) vengono individuate ne:

- la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione per infermità di mente;
- la sussistenza di rapporti di affinità o parentela;
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Estensione di istituti civilistici

È previsto che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applichino alcuni articoli del codice civile relativi al matrimonio (comma 5): in materia di nuovo matrimonio del coniuge (art. 65) e nullità del nuovo matrimonio (art. 68) nonché le disposizioni in materia di nullità del matrimonio relative all'interdizione (art. 119), all'incapacità di intendere e di volere (art. 120), alla simulazione (art. 123), all'azione del Pubblico Ministero (art.125), alla separazione dei coniugi durante il giudizio (art. 126), all'intrasmissibilità dell'azione per impugnare il matrimonio (art. 127), al matrimonio putativo (art. 128), ai diritti dei coniugi in buona fede (art. 129) e alla responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo (art. 129-bis).

Diritti e doveri

Dall'unione civile omosessuale **derivano diritti e doveri** (comma 11), nella sostanza disciplinati riproducendo il contenuto dell'art. 143 del codice civile sul matrimonio (**ad eccezione dell'obbligo di fedeltà**, soppresso nel corso dell'esame in Assemblea al Senato):

- con la costituzione dell'unione civile dunque le parti acquistano gli **stessi diritti e assumono i medesimi doveri**;
- l'unione comporta l'**obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione** nonché di contribuire ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

Riproducendo inoltre le previsioni dell'art. 144 c.c., si stabilisce che l'**indirizzo della vita familiare e la residenza comune** siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l'indirizzo concordato.

È prevista la **possibilità** per le parti dell'unione civile di assumere, per la durata dell'unione, **un cognome comune** e, sempre analogamente al matrimonio, è previsto che

il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile consista nella **comunione dei beni**, fatta salva la possibilità che le parti formino una **convenzione patrimoniale**.

Ulteriori diritti (in materia patrimoniale, di successione, ecc.)

Inoltre, con la costituzione dell'unione civile le parti assumono **ulteriori diritti** quali: diritti patrimoniali, diritti in materia di successione come la legittima, diritto al mantenimento ed agli alimenti in caso di scioglimento dell'unione civile, diritto alla pensione di reversibilità, diritto al ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana per lo straniero unito civilmente, diritti in materia di trattamenti pensionistici, assicurativi e previdenziali, diritto a tutte le prerogative in materia di lavoro.

Le parti dell'unione civile hanno, inoltre, diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute dell'altra parte, di decisione in caso di incapacità, nonché in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono, altresì, riconosciuti diritti relativi agli assegni familiari a tutte le disposizioni fiscali, alla disciplina sui carichi di famiglia, alle imposte di successione e donazione, all'impresa familiare, alle numerose norme del codice civile in materia di contratti, prescrizione ed altro, alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari, ai punteggi per i concorsi e i trasferimenti, al trattamento dei dati personali, all'amministrazione di sostegno ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, infine, ai diritti in materia penitenziaria.

Estensione delle norme contenenti i termini “coniuge/i”, “marito” e “moglie”

È disposto, inoltre, che, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e la legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso. **Resta fermo, però, quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.**

L'adozione

Si ricorda che al Senato è stato **soppresso l'art. 5 del testo presentato** in Assemblea dalla relatrice, sen. Cirinnà (AS 2081) che, attraverso una modifica all'articolo 44, lettera b) della legge 4 maggio 1983 n. 184, interveniva in materia di adozione in casi particolari, consentendo alla parte di una unione civile di fare richiesta di adozione del figlio minore, anche adottivo del partner (c.d. **stepchild adoption**).

Occorre sottolineare che finora nel riconoscere l'adozione del figlio del partner all'interno di una coppia dello stesso sesso, **la giurisprudenza di merito** si è mossa nel solco della lettera d), del comma 1, dell'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184 in **materia di adozione in casi particolari, consentita anche a chi non è coniugato**, ritenendo che, qualora il minore abbia già un genitore, non possa configurarsi lo stato di abbandono e il conseguente affidamento preadottivo.

È opportuno segnalare, in proposito, la nota decisione del **Tribunale per i Minorenni di Roma, (sentenza 30/07/2014, n. 299)**, con la quale, il giudice ha riconosciuto, ai sensi del citato articolo 44, l'adozione, da parte di una coppia di donne omosessuali, di una bambina, figlia biologica di

una di loro. Sulla decisione, confermata in appello (App. Roma, 23 dicembre 2015), il PG ha proposto ricorso per cassazione. Il 1° marzo 2016 è stata diffusa la notizia da numerosi media che lo stesso **Tribunale per i Minorenni di Roma** - per la prima volta nel nostro Paese – ha riconosciuto sulle stesse basi giuridiche (facendo cioè riferimento alle citate adozioni in casi particolari), un'**adozione incrociata** di due bambine, figlie biologiche di partner omosessuali. Il giudice ha, infatti, riconosciuto il diritto delle due mamme ad adottare la figlia dell'altra. Le bambine, 4 e 8 anni, erano nate dalle due compagne attraverso una procedura di inseminazione artificiale praticata in Danimarca. Nel mese di aprile del 2016, è stata diffusa la notizia che due sentenze del Tribunale per i Minorenni di Roma – l'una relativa ad un'adozione speciale in coppia di padri, l'altra ad un'adozione speciale incrociata in coppia di madri – sono passate in giudicato.

Alla luce delle sentenze richiamate, acquista particolare rilievo il terzo periodo del comma 20, che potrebbe assumere importanza nell'ottica del consolidamento di tali orientamenti della giurisprudenza.

Scioglimento dell'unione civile

L'unione civile si scioglie con la **manifestazione di volontà delle parti, anche disgiunta, dinanzi all'ufficiale dello stato civile**. In tal caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

Trasformazione del matrimonio in unione civile

In caso di **rettificazione anagrafica di sesso** di uno dei due coniugi, qualora questi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La delega al Governo

Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento alle disposizioni del testo in oggetto delle disposizioni dell'ordinamento in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina in materia di unione civile alle coppie di persone dello stesso sesso che abbiano contratto matrimonio all'estero;
- c) modificazioni e integrazioni normative al fine di coordinare le disposizioni contenute in leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti e decreti con le disposizioni in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso.

2. DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE DI FATTO

La seconda parte del provvedimento è dedicata alla disciplina della **convivenza di fatto**, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Il **comma 36** definisce i conviventi di fatto come **due persone maggiorenni**:

- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
- unite **stabilmente** da **legami affettivi** di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- **coabitanti** ed aventi dimora abituale nello stesso comune (il **comma 37**, infatti, richiama ai fini dell'accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico).

Estensione di alcuni diritti dei coniugi

È **previsto**, inoltre, **che dalla convivenza di fatto, derivi una serie di diritti**, alcuni dei quali in proporzione alla durata della convivenza, in gran parte già riconosciuti dall'attuale giurisprudenza di merito.

In particolare:

- i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali;
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore e comunque non oltre i cinque anni. Qualora il convivente superstite abbia figli minori o figli disabili ha il diritto di continuare ad abitare nella casa del convivente deceduto per un periodo non inferiore a tre anni;
- nel caso in cui uno dei conviventi di fatto sia conduttore del contratto di locazione della casa di comune residenza, in caso di morte del medesimo o di recesso dal contratto, l'altro convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;
- i conviventi di fatto possono accedere alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in condizione di parità;
- qualora un convivente presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ha diritto ad una partecipazione agli utili della stessa;
- i conviventi di fatto possono essere rispettivamente designati quale tutore o curatore dell'altro convivente;
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, il convivente superstite viene risarcito alla stregua del coniuge;
- in caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce per il convivente di fatto economicamente più debole il diritto a ricevere gli alimenti, qualora versi in

stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio bisogno. In tali casi l'obbligo alimentare è adempiuto con precedenza rispetto ai fratelli e alle sorelle del convivente in stato di bisogno.

Contratto di convivenza

Infine, i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con un **contratto di convivenza** redatto da un notaio o un avvocato. Tale contratto può prevedere:

- a) l'indicazione della residenza;
- b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- c) il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Entrata in vigore

Ai sensi del comma 35 della legge, la disciplina delle unioni civili (commi 1-34) entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mentre alla disciplina delle convivenze si applicherà il termine ordinario di *vacatio legis* (15 giorni). Per le prime celebrazioni delle unioni civili, si dovrà tuttavia attendere l'adozione entro trenta giorni, da parte del Presidente del Consiglio – su proposta del Ministro dell'Interno – di un decreto contenente le norme transitorie per la tenuta dei registri dello stato civile (comma 34).